

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA**

INTERROGAZIONE n. 363/A

INTERROGAZIONE PINNA Rossella - ARBAU - SOLINAS Antonio - FORMA - DERIU - SABATINI - TENDAS - COMANDINI, con richiesta di risposta scritta, sul mancato scorrimento delle graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative al concorso indetto dalla ASL n. 7 di Carbonia, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi libero professionali di "Dirigente psicologo" per l'Unità operativa di neuropsichiatria infantile.

I sottoscritti,

premessi che:

- il decreto legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n.125, introduce una serie di disposizioni innovative in relazione all'immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, e di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego;
- in particolare, l'articolo 4 della citata norma, al comma 1 dispone modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";
- il comma 2 del medesimo articolo dispone che "per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato";
- il comma 3 stabilisce che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliano avviare procedure concorsuali per l'assunzione di personale, l'autorizzazione sia subordinata:
 - a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l'amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate;
 - b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- il comma 3 ter, prevede, altresì, l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ossia la possibilità di effettuare assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

considerato che:

- la ratio del provvedimento risponde ad esigenze sociali e di equità, ed esonera l'amministrazione dalle spese, dai costi e dai tempi di attesa connessi ad un nuovo concorso, secondo il principio costituzionale di buon andamento;
- il recente intervento normativo ha configurato un vero e proprio diritto all'immissione in servizio, in capo non solo ai vincitori collocati nelle graduatorie, ma anche agli idonei inseriti nelle graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, e subordina espressamente l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie e degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti al 1° gennaio 2007;
- a ciò si aggiunge che anche la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento analogo al Consiglio di Stato, secondo il quale, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, la pubblica amministrazione non può non considerare la sussistenza di soggetti qualificabili come idonei, quanto meno, in assenza di valide ragioni giustificatrici; in questo senso si pongono le pronunce: TAR Sardegna 19 ottobre 1999, n. 1228; TAR Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; TAR Lombardia 15 settembre 2008, n. 4073; TAR Lazio 15 settembre 2009, n. 8743; TAR Sardegna 20 giugno 2013, n. 00478 e n. 00481;
- il legislatore ha pertanto inteso volgere "un atto di giustizia e un segnale di rispetto per quei tanti italiani, la maggior parte dei quali giovani, che da anni attendono una collocazione nella P.A. dopo aver sostenuto e superato un regolare concorso" (Ministro D'Alia - guida al decreto-legge 101 del 2013, in www.funzionepubblica.gov.it);

preso atto:

- della deliberazione di Giunta n. 28/17 del 17 luglio 2014 "Indirizzi in merito all'applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi" che dispone, conseguentemente, che le aziende sanitarie e ospedaliere rispettino le previsioni normative che impongono, per le assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che l'indizione di procedure selettive per assunzioni a tempo determinato, l'utilizzo, nel rispetto dell'ordine di posizione, delle graduatorie vigenti nelle aziende per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
- del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi per assunzioni di personale ASL) che stabilisce che alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna, poiché rientrano tra le amministrazioni pubbliche che hanno subito limitazioni delle assunzioni, si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

considerato che:

- la ASL n. 7 di Carbonia ha indetto una nuova procedura comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi libero professionali di Dirigente psicologo per l'Unità operativa di neuropsichiatria infantile;
- a parere degli interroganti, detta procedura contrasta con l'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevede la validità delle graduatorie vigenti al 31 dicembre 2016 e il loro scorrimento;
- ciò si pone, peraltro, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce che la pubblica amministrazione deve ispirarsi al principio del buon andamento;
- per i medesimi profili professionali richiesti dalla ASL n. 7 risultano ancora valide ed efficaci due graduatorie dalle quali attingere (Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro e Azienda sanitaria n. 6 di Sanluri);

considerato inoltre che:

- l'avvio di nuove procedure concorsuali è motivo di nuovi oneri a carico del bilancio della ASL n. 7;
- lo scorrimento delle graduatorie si pone come una modalità ordinaria di reclutamento del personale che si giustifica in relazione alla necessità di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità,

chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:

- 1) se sia a conoscenza del fatto esposto;
- 2) se tale procedura di assunzione sia in contrasto con la previsione normativa richiamata in premessa (articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, legge regionale n. 7 del 2015 e delibera di Giunta n. 28/17 del 17 giugno 2014);
- 3) quali iniziative ritenga opportuno adottare per incentivare gli accordi tra le amministrazioni, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna circa la possibilità di utilizzare, prima di indire nuovi concorsi, le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni, per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge n. 101 del 2013, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

Cagliari, 23 aprile 2015